



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

Via S. Maria n. 1 - 08030 – Gadoni - Tel 0784/627021 - Mail: servizisociali@comune.gadoni.nu.it –
protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it

Ufficio Servizi Sociali

Prot. n. 4333/2021

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL "REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. 18/2016" - TRIENNIO 2021-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021, che approva in via definitiva le linee guida REIS per il triennio 2021-2023, e della propria determinazione n. 285 del 03/11/2021

RENDE NOTO

che, a far data **dal 26 Novembre 2021 e sino al 15 dicembre 2021**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per l'accesso alla misura Reis secondo quanto disposto *dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate*.

IL BENEFICIO REIS VERRÀ RICONOSCIUTO PER 6 MESI, PREVIA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA E RIVALUTAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO.

Posso presentare domanda entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2021 i nuclei familiari che sono in possesso dei sotto elencati requisiti:

REQUISITI GENERALI:

a) Cittadinanza

- Cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;
- Cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- Cittadino di paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente, o familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea
- Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

b) Residenza

- Essere residenti nel Comune di Gadoni;

REQUISITI SPECIFICI:

a) nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno sessanta mesi nel territorio della Regione.

N.B.: per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

b) un indicatore della situazione economica equivalente **ISEE**, in corso di validità alla data di scadenza del presente Bando, di valore uguale o inferiore ad **€ 12.000,00**.

c) un valore del patrimonio **immobiliare**, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di **€ 40.000,00**;

d) un valore del patrimonio **mobiliare**, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di **€ 8.000,00**, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza;

e) **solo per gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4**, ai sensi del successivo art. 2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, **dovranno avere un valore ISR** (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	7.883,64
2 componenti	13.139,40
3 componenti	17.475,36
4 componenti	21.417,24
5 componenti	24.964,80
6 componenti	28.381,08
7 e più componenti	31.534,56

N.B.: al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR (solo 4° priorità).

f) nessun componente il nucleo familiare deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);

g) nessun componente il nucleo familiare deve possedere navi e imbarcazioni da diporto.

Art. 1. Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (RdC) e Reis:

La misura regionale Reis è incompatibile con quelle nazionali del Reddito di cittadinanza (RdC) e del reddito di emergenza. Pertanto:

- a. il soggetto che percepisce il Rdc o il REM **non può accedere** al Reis;
- b. l'istanza per il Reis è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - i. il richiedente, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non deve aver presentato la domanda per l'accesso al RdC;
 - ii. il richiedente è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

Deroghe.

a. L'ammissione alla misura Reis può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

b. Solo nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere al REIS di cui al precedente punto a) è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Qui di seguito si riporta la tabella con gli importi mensili massimi del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto a)
Nuclei con 1 minore	euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto b)
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

In tali fattispecie (a, b) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23, **allegata al presente avviso.**

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, l'ufficio competente inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RdC.

Art. 2. Priorità di erogazione e scala degli importi Reis

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo, per l'erogazione del Reis si introduce una scala di priorità legata al valore Isee del nucleo familiare e una scala di sub priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Priorità 1:

Nuclei familiari i con ISEE fino a 3.000 euro

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2:

Nuclei familiari con ISEE da euro 3.000,01 fino a 6.000 euro

Numero componenti	Importo semestrale	Importo annuale
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3:

Nuclei familiari con ISEE da euro 6.000,01 a 9.360,00 euro

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4:

Nuclei familiari con ISEE da euro 9.360,01 a 12.000,00 euro

Numero componenti	Importo semestrale	importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

SUB PRIORITÀ IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse saranno erogate in base alle seguenti sub priorità:

- 1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3) famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

A parità di condizioni, all'interno di ciascuna sotto-priorità, sarà data precedenza al nucleo con ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, all'istanza con numero di protocollo inferiore.

Art. 3. Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'adesione ad un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del contributo economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio economico.

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

Sono escluse ulteriori erogazioni monetarie al sussidio Reis se non ad eccezione del "premio scuola".

Per garantire l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, sono previste le seguenti opzioni per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale Comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi, la sua predisposizione, ove sussistano le condizioni, è in capo all'équipe multidisciplinare del P.L.U.S. del Distretto di Sorgono. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione nelle equipe multidisciplinari del Centro per l'Impiego.

Deroghe

I nuclei familiari sotto individuati non sono vincolati a partecipare ad un progetto personalizzato d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997. Sarà cura del Servizio sociale professionale, anche in raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro eventuale coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva;
- nuclei familiari con particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica.

Art. 4. Progetti sperimentali. Famiglie con minori

La Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori.

Si distinguono di seguito due possibili interventi:

Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

a) Percorsi di Sostegno alla Genitorialità a favore di famiglie in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita, qualora si presenti una situazione di bisogno complesso.

Per entrambe gli interventi potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Art. 5. Servizi a favore della collettività

Nell'ipotesi in cui il Servizio Sociale Professionale attivi nei confronti del beneficiario Reis un progetto a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza dovranno essere stipulati specifici accordi.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del Reis nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art. 6. I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione attiva.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato **in aggiunta** al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Art. 7. Sospensione e Revoca del contributo economico

È prevista la **sospensione** dell'erogazione del beneficio economico Reis nei seguenti casi:

- mancata partecipazione a percorsi di politiche attive del lavoro;
- rifiuto di più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali;
- non si adempia al dovere di istruzione-formazione nei confronti dei minori presenti nel nucleo familiare.

Non si procederà alla sospensione nell'ipotesi di gravi e comprovati motivi.

Si procederà con la **revoca** immediata del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- b) omettano di comunicare l'ammissione al Reddito di cittadinanza;
- c) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il servizio sociale professionale o l'Equipe Multidisciplinare;
- d) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- e) facciano un uso distorto del contributo economico;
- f) il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

N.B.: fatte salve le deroghe di cui all'art. 1 qualora un cittadino beneficiario del Reis diventi beneficiario del RdC è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo Reis.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (Reis e Rdc) i sussidi Reis dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno opportunamente comunicate.

Art. 8. Modalità di utilizzo del sussidio economico

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda Reis.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per i beneficiari rientranti nelle deroghe previste all'interno dell'art. 1 del presente bando non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di € 3.000,00 destinata ai progetti di inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di inclusione attiva è, infatti, quello definito in relazione al RdC.

Art. 9. Presentazione delle domande

Il **modulo di domanda** potrà:

1. essere ritirato presso il Servizio Sociale del Comune previo appuntamento;
2. essere scaricato dal sito internet: www.comune.gadoni.nu.it.

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti il medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente la domanda pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Le domande, debitamente compilate in tutte le sue parti, dovranno essere consegnate, **improrogabilmente entro il 15 dicembre 2021**:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune che provvederà alla relativa protocollazione;
- tramite Posta elettronica certificata (Pec): protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it

In caso di trasmissione tramite Pec è necessario indicare, rispettivamente nell'oggetto, la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione Bando Reis 2021".

Il presente bando e il modulo di domanda verranno pubblicati sul Sito Istituzionale del Comune.

Alla domanda deve essere **allegata** la seguinte documentazione:

- Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Attestazione Isee ordinario o corrente 2021;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui al punto 2 lett. b);
- Eventuale certificazione attestante di essere titolare di protezione internazionale;
- Eventuale certificazione sanitaria attestante lo status di handicap di un componente il nucleo;
- Copia certificazione sanitaria, se ricorre il caso;
- Certificazione sanitaria del presidio ospedaliero che attesti di avere in carico, per problematiche di dipendenza patologica, un componente del nucleo, se ricorre il caso.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati; l'ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse una incongruità il candidato non verrà ammesso. In ogni caso non sarà possibile integrare l'istanza in data successiva alla scadenza del bando.

Art. 10. Graduatoria provvisoria e definitiva.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione di numero e data del protocollo dell'istanza in luogo dei dati anagrafici.

Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Comune di Gadoni con gli stessi mezzi previsti per presentare l'istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Se entro tali termini non pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo, altrimenti si procederà alla sua eventuale rettifica.

Art. 11. Cause di Esclusione

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;

- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Bando;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 3 concordati con il Servizio Sociale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

12. Responsabile del Procedimento.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Gadoni - Ufficio Servizi Sociali - Responsabile del procedimento Ass. Sociale Paola Vacca che potrà essere contattata al numero di tel. 0784/627021, o mezzo mail: servizisociali@comune.gadoni.nu.it.

13. Informativa sull'uso dei dati personali del dichiarante

Nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di cui al D. LGS. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata, il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Gadoni, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predetti finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gadoni.

14. Norma Finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Francesco Mario Peddio

TABELLA 1 del decreto Ministeriale 16.12.2014, n. 206

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "caregiver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO- SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "caregiver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani